Torino, 27 settembre 2016

Alla III Commissione permanente del
Consiglio regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15
Torino

OSSERVAZIONI SUL DDL N.219

Chiamate a formulare le loro osservazioni in relazione al **DDL n. 219 "Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)"**, presentato dalla Giunta regionale, le scriventi associazioni Venatorie riconosciute ai sensi della l.157/92, prima d'ogni altra considerazione non possono che esprimere sconcerto di fronte all'ennesimo aggiramento di **sentenze ed ordinanze Tar** che provocano ulteriore grave nocumento a legittime aspettative di circa 25.000 cacciatori piemontesi, discriminati da un calendario venatorio che li penalizza per date, carnieri e specie cacciabili rispetto a colleghi d'altre regioni, recependo solo in parte le indicazioni della **l.157/92**.
Lamentano anche, con massimo stupore, di non essere state messe al corrente con tempestività delle decisioni assunte dalla **III Commissione**, e d'aver saputo solo indirettamente della possibilità di presentare le loro osservazioni.

Entrando nello specifico ci viene chiesto parere su un disegno legge che sancirebbe il divieto di cacciare ben 11 specie selvatiche (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente), normalmente cacciate nelle altre regioni italiane, ed altresì oggetto di prelievo venatorio in molti altri paesi europei.
Queste specie sono state introdotte nel calendario venatorio piemontese solo quest'anno in seguito ad un ricorso promosso dal mondo venatorio; si tratta di selvatici facenti parte dell'avifauna migratoria, per lo più uccelli acquatici, e che proprio per le loro caratteristiche non sono "stanziali" sul territorio, ma si spostano lungo rotte precise che li portano anche a solcare i cieli piemontesi e considerate cacciabili dalle linee guida dell'**ISPRA** (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) proprio perché il prelievo venatorio non ne mette a rischio la sopravvivenza; le stesse direttive europee vanno in quella direzione, e comunque esistono pur sempre "***Key Concepts***" ed una "***Red List of European Birds***" che le classificano con stato di conservazione ottimo.
A questo proposito è curioso osservare come Regione Piemonte decida d'ascoltare ISPRA solo quando essa restringe le condizione ai cacciatori, mentre le ignora bellamente quando essa consentirebbe d'estenderle.
E dunque ci si attenga sempre ai criteri tecnico-scientifici e non invece, come da qualche tempo accade in Regione Piemonte, ad atteggiamenti umorali o demagogici di chi vorrebbe far passare l'idea di una caccia predatoria e distruggitrice. A caccia oggi si va non solo per la storia o le tradizioni, ma anche (e specialmente!) perché esistono leggi che lo consentono, perché non s'hanno ombre che offuschino il passato dei tanti appassionati praticanti, ed infine anche perché oltre a pagare robuste tasse e balzelli assortiti si esercita un'azione di gestione e controllo dei territori e della difesa di preziose biodiversità.
Ad ogni buon conto siamo certi che il **Tar Piemontese** emettendo l'**Ordinanza n.280 del 28/07/16** abbia tenuto in debito conto le ragioni degli opponenti (in questo caso Regione Piemonte), ma ciò nonostante non ha potuto far a meno di dar ragione ad Associazioni Venatorie, **A.T.C.** (Ambiti Territoriali di Caccia) e **C.A.** (Comprensori Alpini) ricorrenti.

Il Tribunale Amministrativo ha certamente, ed ovviamente, valutato le indicazioni della **l.157/92** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) legge quadro sulla caccia, cui debbono uniformarsi le singole leggi regionali, aggiornata di recente (2014) ed attualmente in vigore.
A tal proposito l'**art.18**, al comma 3, recita testualmente:
" Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio."
Il tutto ribadendo al successivo comma 4 come: *" Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria."*

Non si capisce dunque come **Regione Piemonte**, e codesto **Consiglio regionale** in particolare, possano a questo punto ignorare tali disposizioni, arrogandosi il diritto d'intervenire sulle specie cacciabili non tanto in virtù di un atto amministrativo come il calendario venatorio, cosa che peraltro sarebbe consentita, ma altresì in forma di legge, e vedremo dopo cosa ciò significhi.
Si potrà forse sostenere come l'abrogata **l.r.70/96** contenesse tali limitazioni, e dunque anche l'indicazione delle specie cacciabili, ma l'essere possibile farlo nel 1996 nulla significa più allo stato attuale, e quasi certamente anche quella...defunta legge avrebbe dovuto essere aggiornata alle più recenti indicazioni UE, tenendo conto delle già citate modifiche alla **l.157/92** attuate in recepimento alla **Legge Comunitaria 4 giugno 2010 n. 96** (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità Europee).
Pare a questo punto di palmare evidenza, oltre ad essere...terribilmente logico, come **Regione Piemonte** non possa votare una nuova legge, od emendarne una, che replichi questi evidenti errori.

Invitiamo dunque tutti i Consiglieri regionali ad approfondire l'argomento, consultando i calendari venatori delle confinanti Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, per appurare quali e quante specie risultino cacciabili e con che tipo di carnieri, quali le date di apertura o chiusura; e senza nemmeno doverci spingere oltre, a regioni come Toscana o Veneto dove caccia e cacciatori sono ascoltati e rispettati anche dalla politica.
In Liguria poi, recentemente, è stata approvata una legge che sanziona e punisce l'azione di disturbo e boicottaggio durante l'attività venatoria, certo a significare come la caccia non possa essere considerata esercizio svolto a danno della collettività, e legittimando così il diritto di tanti appassionati ad essere tutelati dalle autorità e non penalizzati come accade sempre nella nostra Regione.

In Piemonte, complice un'**Ordinanza Tar** che si fatica a metabolizzare e non si riesce ad accettare, qualcuno ora vorrebbe "dribblare" il problema con una delle più squallide operazioni che la politica possa permettersi, non certo per diritto divino o superiore, ma solo in virtù d'un potere che esercitato con queste modalità par essere molto più...un abuso che altro: non piace la sentenza o l'ordinanza? Nessun problema, tanto c'è qui pronta una nuova legge!
Complimenti a tutti, un gran bell'esercizio di democrazia, non certo degno di una nazione civile e moderna come vorrebbe e dovrebbe essere l'Italia.
Spiace doverlo ammettere, ma questa è la nostra triste realtà locale, e par essere un assioma cui non ci si riesce più a sottrarre, proprio come la storia degli ultimi due anni ci insegna.
Risulta facilmente comprensibile a tutti come per il mondo venatorio ciò possa terribilmente...odorar di beffa, e quanto un concetto simile risulti del tutto inaccettabile agli scriventi, tanto da potervi tranquillamente anticipare che ciò provocherebbe nostra immediata reazione, ed un nuovo inevitabile **ricorso al Tar**.
L'ennesimo, o si fosse perso il conto il quinto in due anni, con **Regione Piemonte** sempre soccombente, ma in questo caso con un'aggravante in più: il possibile intervento della **Corte Costituzionale**.

Infatti, e forse non tutti i **Consiglieri** di **Regione Piemonte** ne sono debitamente informati e coscienti, la questione presenta profili di possibile incostituzionalità: infatti l'**art. 117, lettera s, della Carta Costituzionale** specifica molto bene come la disciplina della materia "ambiente" (le specie cacciabili vi ricadono sotto) sia **potestà legislativa esclusiva dello Stato**, che individua gli strumenti attraverso i quali può agire la Regione, tra i quali il calendario venatorio che è, e deve restare, un atto amministrativo, per sua stessa natura impugnabile da chiunque vanti un interesse a farlo.

Si tratta di una necessaria tutela offerta ai cittadini di fronte a possibili errori o soprusi della pubblica amministrazione, cosa che però non può avvenire in queste modalità quando ci si trova di fronte ad una legge poiché, ed è questo aspetto sicuramente noto a politici esperti e preparati come tutti voi, essa risulta essere impugnabile solo in via "incidentale" (durante un giudizio ove si ravvisi la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale), oppure direttamente da Regioni o Stato.
Ed è proprio su un presunto profilo di incostituzionalità di questo genere che il mondo venatorio ha voluto sottoporre analoga questione al **Tar** in occasione dell'ultimo ricorso presentato in ordine di tempo, e proprio in riferimento alla legittimità dell'**art.39 della l.r n. 26 del 22/12/2015** che vietò la caccia ad allodola, lepre variabile e la pernice bianca (da notare come per quest'ultima specie l'organo giurisdizionale amministrativo s'era espresso a favore dei cacciatori per tre volte consecutive).
La questione è ancora aperta, e il **Tribunale Amministrativo Regionale** a breve dovrà entrare nel merito per stabilire se sono corrette le osservazioni del mondo venatorio e tutto ciò debba essere portato all'attenzione della **Consulta** oppure no; a questo punto appare ancor più strano, folle verrebbe da scrivere, che la politica piemontese possa permettersi il rischio di fare un'altra terribile figuraccia, inevitabile se il **Tar**, come pare piuttosto probabile, dovesse accogliere le nostre richieste.
Esiste, e suggeriamo a tutti un'approfondita lettura di essa, una sentenza della **Corte Costituzionale** molto chiara in materia: la **n. 20 del 09/02/2012**, su Regione Abruzzo, dove si ribadì come le regioni possano intervenire solo a mezzo di atti amministrativi.

In conclusione votando ed approvando questo disegno legge certo fareste un dispetto a cacciatori ed appassionati, ed al contrario un grande favore ad animalisti ed ambientalisti, ma commettereste anche un'enorme ingiustizia, oltre all'inescusabile leggerezza, d'aver sacrificato **interessi garantiti e tutelati da leggi dello Stato** per i puntigli di un'amministrazione che in due anni non ha saputo far altro che creare che disagi e dissapori, oltre ad essere costata dei bei quattrini alle tasche dei contribuenti piemontesi.
Dio non voglia che anche sanità, lavoro, istruzione o sicurezza vengano mai gestite allo stesso modo. Sarebbe un vero disastro per la collettività!

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

ANUU Migratoristi
Federcaccia Piemonte
Enalcaccia
E.P.S.
A.N.L.C.